



Reg. n. 07/2018

Intervento di realizzazione di impianto arboreo in agro di Ruvo di Puglia ricadente in Zona B del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

IL DIRETTORE

VISTI:

- la Legge 394/91 “legge quadro sulle aree protette”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;
- il Piano per il Parco approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016;
- l'istanza di nulla osta trasmessa dal Sig. De Leo Michele, nato a Ruvo di Puglia il 25/10/1935, assunta al protocollo dell'Ente al n. 5375 del 12/12/2017, avente ad oggetto la realizzazione di impianto arboreo in agro di Ruvo di Puglia su terreno agricolo identificato al fg 96 p.lla 22 in parte, dell'estensione di 00.86.00 ettari, ricadente in Zona B del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
- l'istruttoria formulata dagli uffici dell'Ente,
- la comunicazione preliminare ai sensi dell'*art. 10 bis della L. 241 del 07/08/1990*, prot. n. 542 del 08/02/2018 con cui questo Ente ha comunicato al proponente che ostano l'accoglimento dell'istanza le seguenti motivazioni:

- L'intervento proposto da realizzarsi sulla p.lla 22 del fg 96 di Ruvo di Puglia, ricadente in Zona B secondo il Piano del Parco, configurandosi come una trasformazione agraria e prevedendo il passaggio da seminativo nudo ad arboreto, risulta in contrasto con l'art. 7 c. 2 lett. b) delle NTA del Piano vigente;
 - Il predetto terreno è altresì attraversato da reticolo idrografico, individuato su cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico della Puglia (PAI) e ricade all'interno dell'alveo del corso d'acqua temporaneo, così come delimitato ai sensi dell'art. 10 delle NTA del PAI, rispetto al quale l'art. 6 c. 3 lett. a) delle stesse NTA stabiliscono che **“non è consentito l'impianto di colture agricole ad esclusione del prato permanente”**. La predetta disciplina del PAI è stata recepita all'art. 17 delle NTA del Piano per il Parco, e quindi **l'intervento risulta in contrasto con l'art. 17 delle NTA del Piano vigente**;
 - Si rileva altresì che i terreni in questione sono classificati come Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP), fascia di protezione boschi, secondo il Piano Paesaggistico Territoriale tematico della Puglia (PPTR) sulla quale vanno applicate le specifiche tutele.
- le osservazioni alla comunicazione preliminare dell'*art. 10 bis della L. 241/90* trasmesse dall'istante con nota acquisita al prot. n. 680 del 19/02/2018;

CONSIDERATO che le osservazioni non sono accoglibili per le seguenti motivazioni:

- il proponente con nota acquisita al prot. n. 680 del 19/02/2018 ha chiesto di rivalutare la pratica presentata ritenendo che la nuova coltura definita a indirizzo forestale metterà in connessione le aree boschive circostanti.
- nelle osservazioni trasmesse si cita inoltre la nota prot. 3239 del 11/08/2015 con cui questo Ente ha espresso un parere preliminare favorevole per la realizzazione di un intervento di primo imboschimento sulla medesima particella oggetto dell'attuale intervento, allora ricadente in zona 2 di questo Parco. Si dimostra la coerenza della attuale richiesta (impianto da legno) agli indirizzi dell'Ente;





parco nazionale
dell'**alta murgia**

- l'intervento proposto nell'istanza di nulla osta prevede la realizzazione di un impianto da legno costituito da specie agrarie quali noce e ciliegio, con sesto d'impianto 5x5, dotato di impianto irriguo interrato. Tale struttura, costituisce un comune impianto arboreo produttivo, assimilabile a quelli da frutta, la destinazione è quella del taglio raso a maturità per la produzione di legna, il terreno conserverà per tutto il tempo di coltivazione dell'impianto da legno la classificazione di coltivo e potrà dopo il taglio essere nuovamente destinato a colture. Realizzando invece un intervento di primo imboscamento il terreno perde la classificazione di coltivo e acquisisce quella di bosco che rimane tale anche se l'impianto viene distrutto dal fuoco o non attecchisce.
- Il nuovo impianto da legno viene definito a indirizzo forestale, ma nella realtà è totalmente differente da un impianto boschivo, sia per le specie utilizzate che per i trattamenti a cui verrà sottoposto e la densità delle piante per ettaro. Questo intervento da realizzarsi su seminativo ricadente in zona B del Parco si configura come una trasformazione agraria e risulta in contrasto con l'art. 7 c. 2 lett. b) delle NTA del Piano vigente;
- la zona B in cui ricade il terreno oggetto d'intervento "zona di riserva generale orientata", è destinata alla protezione degli equilibri ecologici poiché si colloca in una parte del territorio i cui assetti ecologici e naturalistici risentono di pregresse attività di forestazione o dei pregressi usi agro-silvo-pastorali, ormai cessati. La finalità delle zone B è il mantenimento di un agro ecosistema di elevato valore naturalistico e paesaggistico; il mantenimento dell'attuale uso del suolo a seminativo è maggiormente compatibile sotto l'aspetto ecologico con tali finalità, rispetto alla realizzazione dell'impianto da legno, poiché i seminativi costituiscono pseudo-habitat trofico per i rapaci;
- l'ipotesi di trasformazione in bosco della p.lla 22 aveva ottenuto parere positivo poiché avrebbe determinato l'espansione delle limirofe aree boscate ricadenti nello stesso foglio catastale e nel foglio 106 e caratterizzate dalla presenza dell'habitat *91AA, mentre l'impianto da legno proposto ne determina una netta soluzione di continuità.
- Il terreno oggetto d'intervento è altresì attraversato da reticolo idrografico, individuato su cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico della Puglia (PAI) e ricade all'interno dell'alveo del corso d'acqua temporaneo, così come delimitato ai sensi dell'art. 10 delle NTA del PAI, rispetto al quale l'art. 6 c. 3 lett. a) delle stesse NTA stabiliscono che "**non è consentito l'impianto di colture agricole ad esclusione del prato permanente**". La predetta disciplina del PAI è stata recepita all'art. 17 delle NTA del Piano per il Parco, e quindi **l'intervento risulta in contrasto con l'art. 17 delle NTA del Piano vigente**;
- Il terreno oggetto è classificato come Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP), fascia di protezione boschi, secondo il Piano Paesaggistico Territoriale tematico della Puglia (PPTR) sul quale vanno applicate le specifiche tutele.

CONSIDERATO che in data 12/04/2018, a seguito di convocazione, sono state comunicate al tecnico incaricato dal proponente le motivazioni che ostano al rilascio del Nulla osta dell'Ente;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 di dover procedere alla formale adozione del provvedimento finale relativo all'istanza richiamata, per le motivazioni addotte in premessa e per quanto già dichiarato nel preliminare di diniego.

DETERMINA

Per le ragioni in premessa parte integralmente del presente provvedimento;

- **DI NON RILASCIARE** il nulla osta per la realizzazione di impianto arboreo da legno in agro di Ruvo di Puglia su terreno agricolo identificato al fg 96 p.lla 22 in parte, dell'estensione di 00.86.00 ettari, ricadente in Zona B del Parco Nazionale dell'Alta Murgia giusta istanza del Sig. De Leo Michele nato a Ruvo di Puglia il 25/10/1935, in qualità di proprietario, assunta al protocollo dell'Ente al n. 5375 del 12/12/2017.

- Copia del presente provvedimento è inviato alla Città metropolitana di Bari ai sensi dell'art. 5357/97 e ss.mm.ii. e L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- Copia del presente provvedimento è inviata al Sig. Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia, affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale per quindici giorni consecutivi;
- Copia del presente provvedimento è inviato al Reparto Carabinieri Parco Nazionale Alta Murgia, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.
- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e ss.mm.ii.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.
Gravina in Puglia, 16/04/2018

L'istruttore
Dott.ssa Chiara Mattia

Il Responsabile del servizio Tecnico
Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio



